

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

La fattura non è prova del contratto

La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto.

Tribunale Napoli, sezione undicesima, sentenza del 27.05.2020

...omissis...

Si costituiva l'opposto che contestava le avverse deduzioni rilevando come, nelle more, erano state riconsegnate n. 47 bombole per cui modificava la domanda chiedendo la restituzione di n. 1303 bombole o, in mancanza, il pagamento dell'importo di Euro 34.430,00; eccepiva come le fatture commerciali non erano mai state contestate dall'opponente.

Sospesa la provvisoria esecutorietà del D.I. con ordinanza del 17/11/2014, all'esito del deposito delle memorie istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, assegnata allo scrivente per la trattazione a far data dall'udienza del 22/11/2018, veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.

In via preliminare occorre rilevare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, in quanto fondato su prova scritta, consistente, nel caso specifico, nella documentazione di cui al fascicolo della fase monitoria, ossia, in particolare, dalla copia della fattura n. (...) del 31/05/2012, bolla di consegna e richieste di pagamento.

Tale documentazione, ancorché contestata dall'opponente, costituisce prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'art. 633 c.p.c..

Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.

Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n. 8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n. 2124).

Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass. Civ. Sez. II, 29/01/1999, n. 807).

In particolare, con riferimento al caso che ci occupa, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.

Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito -e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa- prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ. 03/04/2008, n. 8549, Cass. Civ. 04/03/2003, n. 3188; Cass. Civ. 08/06/2004, n. 10830).

Con l'atto di opposizione al D.I. si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).

Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione dell'opponente è quella di convenuto in senso sostanziale, incombando sull'opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.

Passando, quindi, al merito della vicenda deve rilevarsi come, nel caso di specie, la società opposta abbia in sede di costituzione ed in sede di udienza di prima comparizione ridotto la domanda iniziale nel senso di richiedere la restituzione di n. 1303 bombole (anziché n. 1350) ovvero, in mancanza il pagamento dell'importo di Euro 34.430,00 (anziché Euro 36.520,00) dal che ne deriva, come diretta conseguenza, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Occorre, tuttavia, rilevare come, a seguito del tempestivo e formale disconoscimento della sottoscrizione in calce al documento di accompagnamento semplificato n. 19179 del 17/05/2012, operata con l'atto di opposizione dalla difesa di parte opponente a norma dell'art. 214 c.p.c., la difesa della società opposta non ha inteso proporre istanza di verifica ex art. 216 c.p.c..

Secondo il costante orientamento della S.C. la mancata proposizione dell'istanza di verifica di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verifica elementi di prova a sé favorevoli (tra le altre Cass. Civ. 02/09/2019 n. 21950, Cass. Civ. 20/11/2017 n. 27506, Cass. Civ. 16/02/2012 n. 2220).

Circa la fattura n. (...) del 31/05/2012 occorre rilevare come la stessa, come già detto, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa.

Nel caso specifico tale fattura non risulta nemmeno inviata all'opponente, atteso che entrambe le richieste di restituzione di bombole e di pagamento del 24/10/2012 e del 12/02/2013 (docc. 4 e 5 allegati al fascicolo monitorio di parte opposta) non fanno alcun riferimento a tale fattura.

La domanda di pagamento della società opposta, pertanto, non può che essere rigettata in mancanza di prova dell'esecuzione della prestazione, ovvero della detenzione da parte opponente delle bombole nella quantità indicata dalla società opposta.

Allo stesso modo deve essere rigettata la domanda riconvenzionale, subordinata, dell'opponente in mancanza delle ricevute comprovanti il versamento del deposito cauzionale in favore della società opposta.

Deve, in conclusione, in accoglimento dell'opposizione, revocarsi il D.I. n. 1531 del 2014 emesso dal Tribunale di Napoli e rigettare la domanda di restituzione delle bombole o di pagamento del loro controvalore.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia (valore minimo dello scaglione fino ad Euro 52.000,00), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base, però, dei nuovi parametri introdotti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1531/14 rilasciato dal Tribunale di Napoli il 05/03/2014;

2) rigetta la domanda di parte opposta;

3) condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 260,00 per spese ed Euro 3.972,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, Iva e Cpa, con attribuzione.

Così deciso in Napoli, il 18 maggio 2020.

Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2020.